



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

**Ordinanza n° 49 del 07/07/2025**

**OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI PER PREVENIRE COMPORTAMENTI LESIVI DELLA VIVIBILITÀ URBANA, DELLA QUIETE PUBBLICA, DEL DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI. LIMITAZIONI TEMPORANEE E CIRCOSCRITTE ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E METALLO.**

#### **SINDACO**

Premesso che:

- ☐ sullo scorcio del primo semestre dell'anno in corso nel territorio comunale di Pontedera, (con particolare riguardo al centro cittadino e al quadrante afferente al quartiere stazione come meglio specificato nell'allegato A) si sono succeduti ad intervalli progressivamente più brevi plurimi ed eterogenei episodi riguardanti il disturbo della quiete pubblica, il vandalismo contro il patrimonio pubblico e privato, azioni anche violente tra gruppi più o meno organizzati di adolescenti, aggressioni ed escandescenze dovute ad ubriachezza molesta tralasciando altre fattispecie simili ma che hanno complessivamente e comprensibilmente allarmato la comunità locale;
- ☐ per quanto riguarda la repressione e la prevenzione della criminalità e in particolare dei fenomeni di micro-criminalità e reati di tipo predatorio e degli episodi di microcriminalità le forze dell'Ordine cittadine, supportate dal comando di Polizia Locale, hanno intensificato e potenziato i servizi di presidio e controllo;
- ☐ l'amministrazione comunale ha patrocinato e/o organizzato per il periodo estivo una gamma ricca e variegata di eventi di animazione territoriale e aggregazione sociale (a solo titolo esemplificativo "*Destinazione Estate*", "*Fermata Pontedera*" etc.) nella convinzione che la presenza di occasioni qualificate di intrattenimento ricreativo e di stimolo culturale costruisca quella socialità positiva nei luoghi pubblici che compartecipa della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e della quiete pubblica e privata;
- ☐ che le iniziative sopra richiamate, potenzialmente affollate e partecipate da una moltitudine indistinta di persone, sono programmate per lo più in orario serale nei mesi di luglio, agosto e settembre 2025 anche e soprattutto nel quadrante urbano del capoluogo (allegato A) oggetto delle particolari sollecitazioni di ordine pubblico

succitate;

Considerato che:

- la vendita tal quale al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, soprattutto in contenitori di vetro o metallo, può ingenerare o comunque agevolare nelle aree in cui vi è un cospicuo concentramento di persone l'abbandono a terra, la frantumazione e/o l'utilizzo improprio del vetro e metallo costituendo pericolo per la pubblica incolumità;

Dato atto:

- che in sede di confronto all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi presso la Prefettura di Pisa in data 25 Giugno 2025 è stata condivisa, tra le azioni eterogenee e trasversali poste in essere a tutela della sicurezza urbana integrata, anche l'esigenza di adottare misure restrittive volte a limitare gli effetti negativi connessi alla vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche di ogni gradazione in contenitori di vetro e metallo attraverso una temporanea limitazione oraria e per alcune tipologie di attività diverse dai pubblici esercizi;
- che l'Assessore alle Attività Produttive e Commercio ha preventivamente rappresentato alle Associazioni di Categoria del Commercio e con il centro Commerciale Naturale di Pontedera le esigenze perseguite dall'amministrazione comunale con le disposizioni contenute nella presente ordinanza;

Considerato che:

- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [...] in relazione all'urgente necessita di interventi volti a superare situazioni [...] di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- che l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. dispone che *"il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [...]"*.

Rilevato che:

- i presupposti indefettibili delle ordinanze extra ordinem sono costituiti
  - dall'impraticabilità di differire l'intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di un danno imminente (urgenza)
  - dall'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo imminente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità);
  - dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia;
  - dalla presenza di situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge;
- l'istruttoria compiuta per determinare la sussistenza dei motivi di questa ordinanza risulta suffragata dalle plurime vicende citate e argomentata dalle motivazioni riportate

sinteticamente per esigenze di spazio;

- gli obiettivi e gli interessi perseguiti con tale ordinanza non obliterano, oltre il criterio della ragionevolezza, i diritti interconnessi delle attività economiche interessate
  - proponendo un bilanciamento (temporaneo) dei valori in campo circoscritti;
  - circoscrivendo l'estensione delle aree per fronteggiare le situazioni di emergenza;
  - sacrificando nel modo meno invasivo posizioni individuali costituzionalmente tutelate;
- l'assetto agli interessi coinvolti che disegna la presente ordinanza, in quanto esercizio di un potere residuale e atipico non è da considerarsi né stabile né definitivo.

Considerato altresì che:

- nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando le cause dirette e indirette di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Ritenuto:

- opportuno introdurre restrizioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche, indipendentemente dalla gradazione e dalla quantità, in contenitori in vetro e metallo nel quadrante urbano del capoluogo come di seguito individuato (e di cui all'allegato A) al fine di contenere le criticità citate;
- che le ragioni esplicate in premessa rendono urgente, pertinente, necessario, coerente e proporzionato all'interesse pubblico perseguito (con particolare riferimento alla prevenzione di condotte scorrette e violente frequentemente connesse all'abuso di alcol e all'utilizzo dei contenitori di vetro e metallo) un intervento extra-ordinem, temporaneo e circoscritto;
- indifferibile e doveroso contrastare, in orario notturno, in via temporanea e per una specifica e delimitata zona della città (allegato A), situazioni potenzialmente foriere di assembramenti connessi al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche direttamente o indirettamente concausa di comportamenti lesivi della vivibilità urbana, della quiete pubblica, del decoro degli spazi pubblici

Rilevata:

- l'incombente attualità delle criticità sopra descritte;

Valutato:

- che, sussistendo i motivi sopra richiamati, contemperando tutti i diritti soggettivi e gli interessi legittimi, occorra dalle 21:00 alle 7:00 e fino al 15 settembre 2025:
  - prevedere il divieto di vendita per asporto effettuata in qualsiasi forma e modalità di **bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e di metallo**;
  - consentire la somministrazione ed il consumo sul posto di **bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e metallo** all'interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, esclusivamente all'interno dei locali e/o nelle loro aree esterne private e/o nelle strutture esterne pertinenti regolarmente autorizzate (per le attività ambulanti la

somministrazione è consentita esclusivamente negli spazi in concessione):

- vietare nelle aree pubbliche ricomprese nell'area oggetto di applicazione della presente ordinanza, il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e di metallo.

Visti:

- gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito 'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Regolamento di Polizia Urbana di Pontedera;
- l’art. 7 della Legge 241/90, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell’urgenza di dare immediata tutela all’interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l’avvio del procedimento;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato con nota prot. n.29605/2025 al Prefetto ai sensi dell’art. 54 del TUEL;

Ricordati infine i divieti:

- di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni (art. 689 c.p.);
- della vendita ai minori di 18 anni prevista dalla legge 125/2001,

Per tutto quanto premesso in narrativa che si assume come parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue:

### **ORDINA**

con decorrenza dal giorno **martedì 8 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025 (compreso), dalle ore 21:00 alle ore 7:00**, nelle aree del quadrante urbano del capoluogo di Pontedera come di seguito descritto ed esemplificato graficamente all'allegato A):

- *lato nord dalla SS n.67 Tosco Romagnola (dall'altezza della rotatoria “Raco” fino ad intersezione con via Pacinotti nel quartiere Oltretra);*
- *lato est da via Pacinotti a via Vespucci;*
- *lato sud lungo l'asse ferroviario fino a viale America;*
- *lato ovest da area sportiva Stella Azzurra a rotatoria “Raco”*
- è vietata la vendita per asporto effettuata in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e di metallo;
- è consentita la somministrazione ed il consumo sul posto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e metallo all'interno di pubblici esercizi,

di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, esclusivamente all'interno dei locali e/o nelle loro aree esterne private e/o nelle strutture esterne pertinenti regolarmente autorizzate;

- ☐ nell'area e nella forbice oraria indicata, fatte salve le ipotesi di cui alla precedente lettera b), è vietato il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e di metallo;
- ☐ per le attività ambulanti la somministrazione è consentita esclusivamente negli spazi in concessione;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente Ordinanza:

- a) al sig. Prefetto di Pisa;
- b) al sig. Questore di Pisa;
- c) a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Pontedera;
- d) al sig. Comandante della Polizia Locale di Pontedera;
- e) allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Valdera;

la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio di Pontedera.

### **RENDE NOTO**

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241:

- ☐ Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Polizia Locale Unione Valdera, Comando territoriale di Pontedera, via Fratelli Bandiera n. 21, Telefono 0587 299252

Responsabile del procedimento amministrativo:

- ☐ Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Dirigente dell' Area Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando Territoriale di Pontedera, dott. Francesco Frutti;

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio fino alle ore 23:59 del 30 settembre 2025

Le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. n. 689/1981.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sindaco  
Matteo Franconi / ArubaPEC S.p.A.

